

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Copercini 24.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	322
<i>Votanti</i> .....	260
<i>Astenuti</i> .....	62
<i>Maggioranza</i> .....	131
<i>Hanno votato sì</i> .....	53
<i>Hanno votato no</i> ....	207).

Invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti Saponara 24.2 e 24.10 del Governo.

ANTONIO BORROMETI, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole sia sull'emendamento Saponara 24.2 sia sull'emendamento 24.10 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Sta bene.  
Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Saponara 24.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	322
<i>Votanti</i> .....	317
<i>Astenuti</i> .....	5
<i>Maggioranza</i> .....	159
<i>Hanno votato sì</i> .....	312
<i>Hanno votato no</i> ....	5).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 24.10 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	319
<i>Votanti</i> .....	312
<i>Astenuti</i> .....	7
<i>Maggioranza</i> .....	157
<i>Hanno votato sì</i> .....	306
<i>Hanno votato no</i> ....	6).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.24.01.1 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	322
<i>Votanti</i> .....	274
<i>Astenuti</i> .....	48
<i>Maggioranza</i> .....	138
<i>Hanno votato sì</i> .....	273
<i>Hanno votato no</i> ....	1).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 24.01 della Commissione, nel testo subemendato, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	324
<i>Votanti</i> .....	237
<i>Astenuti</i> .....	87
<i>Maggioranza</i> .....	119
<i>Hanno votato sì</i> .....	236
<i>Hanno votato no</i> ....	1).

Invito il relatore ad esprimere il parere sul subemendamento 0.24.02.2 del Governo.

ANTONIO BORROMETI, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole sul subemendamento 0.24.02.2 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo ne raccomanda l'approvazione.

PRESIDENTE. Sta bene.  
Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.24.02.2 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	327
<i>Votanti</i> .....	224
<i>Astenuti</i> .....	103
<i>Maggioranza</i> .....	113
<i>Hanno votato sì</i> .....	222
<i>Hanno votato no</i> .....	2).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.24.02.1 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	327
<i>Votanti</i> .....	218
<i>Astenuti</i> .....	109
<i>Maggioranza</i> .....	110
<i>Hanno votato sì</i> .....	217
<i>Hanno votato no</i> .....	1).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 24.02 della Commissione, nel testo subemendato, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	326
<i>Votanti</i> .....	212
<i>Astenuti</i> .....	114
<i>Maggioranza</i> .....	107
<i>Hanno votato sì</i> .....	210
<i>Hanno votato no</i> .....	2).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Copercini 25.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	331
<i>Votanti</i> .....	240
<i>Astenuti</i> .....	91
<i>Maggioranza</i> .....	121
<i>Hanno votato sì</i> .....	47
<i>Hanno votato no</i> .....	193).

PIERLUIGI COPERCINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, ritiro i miei emendamenti 25.2 e 25.3.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ricordo che l'emendamento Copercini 26.1 è inammissibile.

Dobbiamo ora riprendere in esame gli emendamenti accantonati, cominciando da quelli riferiti all'articolo 8.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.15 della Commissione.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Presidente della II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Presidente della II Commissione*. Signor Presidente, vorrei apportare alcune correzioni al testo dell'emendamento 8.15 della Commissione.

Al comma 1, primo periodo, le parole: « in corso alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto », perché si identificano i processi penali di riferimento con quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nel testo dell'emendamento, sia nel primo sia nel secondo comma, sono riportate le parole: « della presente legge » che devono essere mantenute, in quanto ci si riferisce alla legge di conversione del decreto-legge.

Al secondo comma, per un refuso, le parole: « di cui all'articolo 1 » devono essere sostituite con le seguenti: « di cui all'articolo 7 »; è congruo invece il riferimento al comma 1, perché è il comma che descrive di quali richieste di revoca del rito abbreviato si sta parlando.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, abbiamo già espresso la nostra opinione sia in sede di discussione generale sia negli interventi sul complesso degli emendamenti. Non posso quindi fare altro che ribadire le argomentazioni svolte dall'onorevole Pecorella, dall'onorevole Pisapia e

dall'onorevole Marino. Tuttavia, mi preme aggiungere che in base al testo sembrerebbe che la competenza resti al giudice che già procede con il giudizio abbreviato: vorrei sottolineare che il giudice che procede con il giudizio abbreviato ha già preso conoscenza di tutti gli atti processuali e, visto che il dibattimento si deve celebrare a *tabula rasa*, nel senso che la prova deve essere acquisita in dibattimento, ritengo sussistano palesi motivazioni per sostenere l'incompatibilità del giudice.

Questa è l'ulteriore ragione che mi spinge a votare contro l'emendamento 8.15 della Commissione.

PRESIDENTE. Prima di passare ai voti, vorrei specificare che la prima modifica è alla seconda riga del comma 1: le parole « presente legge » debbono essere corrette nel seguente modo: « presente decreto ».

La seconda modifica è alla quarta riga del comma 2: le parole « all'articolo 1 » devono essere corrette nel seguente modo: « all'articolo 7 ».

Vorrei sapere se l'espressione « entrata in vigore della presente legge » venga modificata oppure no.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Presidente della II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Presidente della II Commissione*. Presidente, è ovvio che questa disciplina si applica ai processi penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Bisogna limitare l'ambito di applicazione di questa disciplina! Ci riferiamo dunque ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore di questo decreto-legge. Pertanto l'espressione « alla data di entrata in vigore della presente legge » deve essere così modificata « alla data di entrata in vigore del decreto-legge ». Questa è l'unica volta in cui l'espressione « presente legge » viene modificata.

PRESIDENTE. Questa modifica riguarda la seconda riga del secondo comma. Le chiedo invece, presidente, se lei conferma che, là dove nel testo si parla del « termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » il testo debba rimanere così o debba essere modificato.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Presidente della II Commissione*. Non subisce variazioni. La modifica di cui ho parlato riguarda sia il primo sia il secondo comma.

PRESIDENTE. Sta bene.  
Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 8.15 della Commissione, nel testo riformulato, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	312
<i>Votanti</i> .....	306
<i>Astenuti</i> .....	6
<i>Maggioranza</i> .....	154
<i>Hanno votato sì</i> ....	194
<i>Hanno votato no</i> ....	112).

I successivi emendamenti Copercini 8.2 e 8.3 sono pertanto preclusi.

Riprendiamo ora in esame gli emendamenti presentati all'articolo 4, che erano stati accantonati. Qual è il parere della Commissione sul subemendamento 0.4.21.1 della Commissione?

ANTONIO BORROMETI, *Relatore*. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. il Governo?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.4.21.1 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	311
<i>Votanti</i> .....	241
<i>Astenuti</i> .....	70
<i>Maggioranza</i> .....	121
<i>Hanno votato sì</i> ....	196
<i>Hanno votato no</i> ....	45

*Sono in missione 49 deputati).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.21 della Commissione, nel testo subemendato, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	309
<i>Votanti</i> .....	200
<i>Astenuti</i> .....	109
<i>Maggioranza</i> .....	101
<i>Hanno votato sì</i> ....	194
<i>Hanno votato no</i> ....	6

*Sono in missione 49 deputati).*

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Parenti 4.9 e Pisapia 4.7.

Riprendiamo in esame gli emendamenti presentati all'articolo 5.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Copercini 5.1 e Parenti 5.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

( <i>Presenti</i> .....	315
<i>Votanti</i> .....	227
<i>Astenuti</i> .....	88
<i>Maggioranza</i> .....	114
<i>Hanno votato sì</i> .....	31
<i>Hanno votato no</i> ....	196).

Avverto che, consistendo il disegno di legge di un solo articolo, si procederà direttamente alla votazione finale, a norma dell'articolo 87, comma 5 del regolamento.

**(Dichiarazioni di voto finale – A. C. 7459)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, il senso e la *ratio* di questo provvedimento non sono altro che una ricetta illusoria e controproducente rispetto ai problemi reali su cui, invece, non sono state date le risposte necessarie ed adeguate, che pure abbiamo proposto.

Mi limito a rilevare che, dopo il tentativo fatto all'inizio di questa legislatura di mettere a punto un programma complessivo di riforma della giustizia che coniugasse maggiore efficienza con maggiori garanzie, che sta dando risultati positivi – ricordo i dati che ho esposto nel corso della discussione degli emendamenti –, purtroppo, questo provvedimento ritorna alla logica dell'emergenza e, a mio avviso, rappresenta il diapason di una logica criticabile e non condivisibile. Si tratta di un'inammissibile ed inaccettabile inversione di tendenza che Rifondazione comunista non può condividere. È forte il rischio che con questo provvedimento, di cui apprezziamo i miglioramenti apportati nel corso della discussione serena e costruttiva che si è avuta in Commissione, si incida negativamente su quelle riforme di

cui, sia pure lentamente e faticosamente, si stanno vedendo i risultati positivi. Ricordo la depenalizzazione dei reati minori, il giudice unico di primo grado, la modifica dell'articolo 111 della Costituzione e tante altre ne potrei aggiungere.

Non intendo soffermarmi sui singoli articoli di questo provvedimento, anche perché lo abbiamo già fatto in sede di discussione generale e ho già espresso l'orientamento di Rifondazione comunista durante la discussione degli emendamenti. Posso dire solo che vi sono poche luci e pochi elementi positivi, mentre vi sono numerosi elementi negativi. Vorrei sottolineare le luci di questo provvedimento. In primo luogo, vi è la norma che prevede il cumulo delle misure cautelari non detentive in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini, che rappresenta chiaramente una maggiore garanzia per la sicurezza dei cittadini; vi è poi la modifica della legge Simeone, ma solo rispetto alla notifica e alla consegna a mano dell'ordine di carcerazione per la possibile sospensione, a richiesta dell'interessato, dell'ordine di carcerazione. Del resto, a questo proposito, vi era già una proposta di legge dell'onorevole Saraceni e dell'onorevole Simeone, da me sottoscritta; altro argomento sicuramente positivo è la proroga delle indagini per i reati gravissimi di strage, precedenti all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Ricordo, in particolare, il processo e le indagini per la strage di Brescia che si stanno avviando a conclusione; senza questa proroga si sarebbe determinata una *discovery* che avrebbe sicuramente danneggiato l'accertamento finale della verità. Infine, sono assolutamente condivisibili alcune norme sull'ordinamento giudiziario e sul personale amministrativo, anche se si sarebbe potuto fare ben di più su questa materia che tende ad un migliore funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

Rifondazione comunista ha cercato di dare un contributo costruttivo e migliorativo del testo iniziale ma, nonostante gli sforzi fatti in Commissione, devo sottolineare che i passi in avanti sono stati pochi

ed i passi indietro troppo numerosi. Ecco perché concludo dicendo con amarezza — e, consentitemi di dire, anche con un profondo senso di delusione — che non posso che dichiarare il voto contrario di Rifondazione comunista.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

**PIERLUIGI COPERCINI.** Signor Presidente, signor ministro, signor sottosegretario, colleghi, il Governo è intervenuto all'indomani di alcune scarcerazioni che hanno provocato grandi polemiche e giudizi severi nel paese: sono usciti dalle patrie galere imputati eccellenti per fatti e reati di inaudita gravità. D'altronde, la cosa era già avvenuta nel recente passato: questa volta era nell'aria, ce l'aspettavamo, così come altre ce ne aspettiamo nel prossimo futuro.

Le riforme epocali e strutturali che pure vi sono state, con esiti avversi ad avviso della Lega nord Padania, in questi cinque anni di legislatura non hanno sortito effetto per quel che concerne uno degli aspetti più significativi: abbreviare il tempo dei processi rendendone ragionevole la durata, come esprime un principio costituzionale, un principio diretto a rendere vera giustizia al cittadino. Ecco allora il coniglio tirato fuori dal cappello del prestigiatore: si emana un decreto-legge che, sull'onda dell'emotività derivante dalle notizie delle scarcerazioni facili e sulla base di altre considerazioni relative all'effettività della pena nel nostro paese, riporti un po' di consenso su un Governo boccheggiante e su una maggioranza sconcertata ancorché divisa, facendo intendere che con il medesimo decreto-legge si sia veramente risolto il problema. In realtà, sono stati semplicemente spostati i « termini » (nel senso di « confini »), senza incidere sulle problematiche patologiche e terminali del sistema giustizia.

La decretazione d'urgenza è un'attività dell'esecutivo sostitutiva del potere legislativo, conferito dalla Costituzione al Par-

lamento, con un'importante mediazione, che noi della Lega nord Padania intravediamo, del terzo potere, del potere giudiziario, che non è indifferente, specialmente in questi tempi di *vacatio* politica, a ciò che avviene nel suo settore di competenza.

Dove si possono ravvisare motivi di necessità ed urgenza? Dopo anni di monitoraggio del sistema e di mancato intervento per riequilibrarlo a tutti i livelli, non ne vedo. Leggo ad ogni fine anno le relazioni del procuratore generale e le diverse statistiche e se cinque anni or sono il malato giustizia era grave, ora è in coma profondo ed irreversibile. Il decreto-legge in corso di conversione gli dà ossigeno e morfina per farlo sopravvivere qualche giorno, fino all'approvazione della finanziaria e, probabilmente, al lancio completo della campagna elettorale, dove anche un'arma spuntata come questa potrà essere utilizzata, anche se penso che certe toghe ed il potere effettivo esistente nel paese e nei palazzi abbiano in serbo ben altri proiettili da sparare (le avvisaglie di questi giorni mi sembrano significative).

Questo decreto-legge è solo funzionale alla campagna elettorale? No, direi proprio di no, magari così fosse. Infatti, esso è anche pericolosamente dannoso, è un intervento inutile, parziale e marginale, frutto della necessità di dare una risposta (non importa di che tipo, di quale sostanza) a cittadini sempre più esposti all'ondata crescente della criminalità e ad un'opinione pubblica sconcertata di fronte alle continue scarcerazioni di criminali per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Oltretutto, il decreto-legge arriva tardi; è inutile ricordare, infatti, che un intero pacchetto sicurezza giace ormai dimenticato in Parlamento da oltre due anni e che la maggioranza ha avuto ben cinque anni per intervenire con riforme strutturali, delle quali noi parliamo da sempre, senza avervi provveduto. Il decreto-legge arriva tardi anche perché la giustizia italiana è ormai veramente al collasso: sta emergendo una situazione completamente esplosiva e contraddittoria. Sicuramente,

le norme raffazzonate e contenute un po' qui un po' là in diverse proposte di legge all'esame della Commissione giustizia da diverso tempo, messe insieme in questo decreto-legge, non riusciranno ad invertire tale tendenza.

Per quanto riguarda i termini di custodia cautelare — introduciamo qualche fattore positivo — viene introdotta la possibilità di recuperare i termini che non sono stati consumati nelle fasi precedenti, lasciando però inalterati gli attuali termini complessivi e finali della custodia. È evidente, però, che le proroghe all'infinito dei tempi di custodia cautelare non risolvono in modo efficace questa grave disfunzione, anche perché il nocciolo del problema non consiste tanto nella brevità dei termini della custodia (da noi si può rimanere in carcere preventivo per anni e poi essere riconosciuti innocenti: caso unico e raro nei paesi cosiddetti civili), quanto nella generale lunghezza del processo penale, tanto che la sentenza definitiva interviene sempre con un ritardo che è vergognoso rispetto alla commissione del fatto o all'inizio delle indagini, quando ormai la giustizia praticamente non serve più! Da questo punto di vista, sarebbero state necessarie riflessioni di più ampio respiro, come quella di rimeditare il sistema delle impugnazioni per evitare che siano ridotte a strumenti di manovre esclusivamente dilatorie oppure incentivando i riti alternativi per ridurre la durata media dei processi.

In tema di processi per reati gravi, si interviene tentandone un'accelerazione, con la separazione dei processi ed il trattamento prioritario di chi si trovi in custodia cautelare; ma la soluzione, che in apparenza sembra rendere più celere la definizione dei processi stessi per le persone ritenute più pericolose, finirà con il determinare ulteriori inciampi e ingarbugliamenti del processo, aumentando a dismisura il carico di lavoro dei magistrati che saranno costretti a celebrare più processi invece di uno solo e a redigere più sentenze al posto di una. Sappiamo bene che ciò creerà ulteriori difficoltà in ordine alla possibilità di provare fatti

attraverso le dichiarazioni di coloro che sono coinvolti nelle indagini per tutta una serie di problemi, che qui è inutile ricordare perché sono stati a lungo richiamati in altre sedi istituzionali.

Come si farà a separare le varie posizioni processuali nei maxiprocessi per mafia e criminalità, dato che le medesime sono intrecciate e deve essere dimostrata l'associazione a delinquere, ad esempio? Perché non scegliere di processare per direttissima alcuni imputati di processi più complessi, quali quelli per reati associativi, con gli imputati in carcere e senza pericolo di decorrenza dei termini della custodia cautelare?

Che dire, poi, in tema di rafforzamento dei controlli nei confronti di soggetti scarcerati per decorrenza dei termini, per i quali si prevede la contestuale applicazione di misure cautelari già previste dalla legge, quali l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria o l'obbligo di divieto di dimora? Pensiamo a *boss* pericolosi che, diligentemente, si presenteranno una volta al giorno alla stazione dei carabinieri e a come sarà facile in simili condizioni che si diano alla latitanza!

Un altro punto critico che è stato messo in luce nell'esame dell'impianto emendativo riguarda l'introduzione dei processi itineranti, con la questione della ricerca della disponibilità di aule protette. Ed al riguardo viene fornita la solita risposta: mancano i soldi! Noi rispondiamo invece che manca la volontà politica!

È pressoché inutile anche la previsione del deposito frazionato della motivazione della sentenza per alcuni reati, che non risolve il problema legato ai tempi con cui i giudici depositano le motivazioni. Sarebbe meglio mettere i giudici nelle condizioni di rispettare i termini previsti dalla legge per il deposito e, nel contempo, far scattare il procedimento a carico del magistrato che non rispetta i termini (pare che sia una cosa impossibile in questo paese!).

Tuttavia, alcune parti del provvedimento sono condivisibili, come quelle che...

PRESIDENTE. Onorevole Copercini, lei ha superato di venti secondo il tempo a sua disposizione.

PIERLUIGI COPERCINI. Presidente, proprio adesso che stavo arrivando alla parte di condivisione...

PRESIDENTE. Lei ha già esaurito interamente i dieci minuti a sua disposizione; quindi, deve concludere.

PIERLUIGI COPERCINI. Rinuncio ad indicare le parti condivisibili, che pure vi sono, ben conoscendole il ministro e il sottosegretario e gli addetti ai lavori, e dandole per scontate.

Per i motivi suesposti personalmente voterò contro questo provvedimento, perché giudico iniqua la metodologia utilizzata nella genesi di questo provvedimento e nella sua trattazione. Lascero' viceversa al gruppo della Lega nord Padania l'alternativa tra il votare contro o astenersi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, avremmo voluto che la maggioranza avesse compreso lo sforzo che stavamo compiendo per far sì che un provvedimento sbagliato nelle forme di attuazione, ma che tendeva ad un fine giusto qual era quello di rendere la giustizia più efficiente e più efficace, potesse raggiungere tale obiettivo attraverso norme che non avrebbero lacerato il tessuto costituzionale e la nostra coscienza individuale.

La maggioranza ha voluto adottare una forma — mi sia consentito di dirlo, anche se non uso di solito espressioni pesanti — ottusa di contrapposizione per ragioni di principio, nel senso di far passare comunque il testo che si voleva attribuire al merito della maggioranza medesima.

Allora, non posso non dire che non andiamo al di là di un manifesto elettorale per tutte quelle parti che sono

negative ma hanno un effetto esterno, di messaggio, e che invece avranno una conseguenza grave sul funzionamento della giustizia.

Il decreto-legge al nostro esame andrebbe misurato sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza che comporta. L'efficacia e l'efficienza è possibile migliorarle in qualche limitatissima parte; è una specie di isola qua e là in un mare che ci vede assolutamente naufraghi per quanto riguarda la giustizia nel suo complesso. Per queste isole felici mi riferisco alle modifiche che in fondo sono state portate avanti proprio dalla Casa delle libertà. Mi riferisco alla notifica del decreto di carcerazione, alla proroga dell'articolo 41-bis. Su queste misure si può essere d'accordo o in disaccordo dal punto di vista dei principi ideali, ma che in questo momento richiedono necessariamente le soluzioni che la Camera peraltro stava già esaminando e portando avanti. Viceversa, non si può non considerare che vi saranno effetti profondamente negativi proprio sull'efficienza e sull'efficacia del sistema giudiziario per quanto riguarda le modifiche della custodia cautelare, la separazione dei procedimenti e il giudizio abbreviato.

Vi è ormai una rincorsa tra la durata della custodia cautelare e la durata dei processi. Allunghiamo la durata della custodia cautelare e allunghiamo i processi e subiamo ripetutamente le condanne in sede europea. Ciò avrà comunque un ulteriore effetto che sarà quella di allungare i processi basandoci sul fatto che comunque la custodia cautelare durerà di più, ma non sarà mai sufficiente e faremo un'altra legge per allungare ancora la custodia cautelare. L'altro effetto negativo sarà che quello che diceva il grande Vassalli alcuni anni fa: il giorno della condanna sarà il giorno della liberazione, perché avremo consumato con il meccanismo dei saldi e degli anticipi tutto ciò che vi è a disposizione per tenere in carcere una persona e più ci avvicineremo alla sentenza definitiva e meno vi sarà la possibilità di una custodia cautelare in atto.

Gli effetti negativi ancora maggiori derivano da questo sistema scriteriato di separazione dei procedimenti. Pensiamo alla moltiplicazione dei fascicoli, alla moltiplicazione dei giudici, alla moltiplicazione delle difese. Tutto questo non è una risposta ai maxiprocessi perché la risposta è quella di evitare il maxiprocesso e non frantumarlo una volta che viene iniziato. Quindi occorre incidere sulla connessione e non incidere, una volta che il processo è unitario, sulla separazione, su questi frammenti, quasi che si trattasse d'una specie di frammentazione di cellule che via via si riproducono. Infine, per quanto riguarda l'abbreviato, nell'ipotesi di reati puniti con l'ergastolo, esso aveva dato un ottimo risultato, come ricordava l'onorevole Pisapia. È vero che eventualmente veniva applicata la pena di trent'anni anziché la pena dell'ergastolo, ma veniva applicata tempestivamente e poi il più delle volte, in sede di esecuzione, poteva addirittura trasformarsi di nuovo in ergastolo attraverso la somma di pene diverse superiori ai ventiquattro anni. Ebbene, a questo si è preferito, invece, il seguente messaggio: noi vogliamo la pena perpetua, siamo per il carcere sino alla morte; tutto questo, però, a danno appunto di una maggiore rapidità della giustizia.

Soprattutto, comunque, credo che la coscienza di ciascuno di noi, almeno di chi ha dedicato in qualche modo la propria vita a certi valori ai quali non è disposto a rinunciare, non possa non ribellarsi all'idea di far passare per norma interpretativa quella che in realtà è una norma con effetti retroattivi a sfavore dell'imputato. Credo che, in questo momento, ci dovremmo vergognare di violare gravemente, di lacerare la nostra Costituzione ed valori ideali che sono stati mantenuti anche sotto il fascismo: i valori dell'irretroattività e della certezza del diritto. È veramente un passo verso l'inciviltà giuridica, sul quale chi abbia libertà di coscienza, di pensiero, di valutazione, al di là degli effetti sul piano dei messaggi elettorali, non può che trovarsi in disaccordo.

Per tale ragione, concludendo il mio rapido intervento, osservo che le mostruosità di questo decreto-legge sono talmente tante ed evidenti che non è necessario andare oltre, e tuttavia vi sono anche elementi positivi che spesso, nel corso delle votazioni, ci hanno indotto ad astenerci anziché a votare contro. Dunque, l'indicazione sulla votazione finale del gruppo di Forza Italia, proprio per gli aspetti positivi, è l'astensione: io personalmente ho creduto e credo in determinati valori che non sono disposto a cancellare o a mettere sotto i piedi perché vi sono esigenze di immagine o politiche. Quindi, rispetto al disegno di legge di conversione in esame, in considerazione degli aspetti positivi, l'indicazione di Forza Italia è l'astensione; la mia considerazione personale è che non sono disposto a votare favorevolmente anche su una sola norma che rappresenti una ferita per la nostra Costituzione (*Applausi del deputato Vito*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parenti. Ne ha facoltà.

**TIZIANA PARENTI.** Signor Presidente, premetto che intervengo a titolo personale in dissenso dalla componente dei Socialisti democratici italiani che voterà a favore del provvedimento emergenziale in esame. Si è fatto appena riferimento ad elementi positivi nel provvedimento in esame: ora, al di là di quelle che sono misure di carattere assolutamente amministrativo in materia di personale, che non credo dovessero rientrare in un provvedimento d'urgenza, e di qualche correttivo sull'esecuzione della pena, mi pare che gli elementi a favore non vi siano.

Dal decreto-legge in esame, invece, emerge che in un mese si è distrutto praticamente quello che in oltre quattro anni si era cercato di costruire in termini di certezza del diritto, di prova, di applicazione del giusto processo. Se in così breve tempo, nell'arco di un mese, si arriva a tanto, evidentemente, ciò fa presupporre che vi sia un'ampia statistica ed un'ampia documentazione che induce a

ritenere che il provvedimento sia urgente e assolutamente necessario. Ebbene, credo che, al di là di un fatto di cronaca che si era verificato (per quanto drammatico, trattasi pur sempre di un fatto di cronaca), a noi manchi assolutamente un'ampia statistica per ritenere che i termini di custodia cautelare siano assolutamente insufficienti o inadeguati, così come li ha previsti fino ad adesso il codice; che il giudizio abbreviato, come osservato già in precedenza, con la vita di un anno, o meglio di sei mesi nella norma transitoria, sia assolutamente da cancellare; ancora che, se moltiplichiamo i processi, gli stessi siano statisticamente più celeri. Questo avrebbe dovuto essere l'iter logico da seguire, senza fare riferimento ad un fatto di cronaca, per quanto drammatico.

Tra l'altro, per vari motivi non risulta che il Ministero disponga di queste statistiche e d'altra parte sarebbe molto curioso pensare che, separando i processi, i tempi si abbrevierebbero o che prevedendo una custodia cautelare più o meno flessibile, che può essere lasciata all'interpretazione giurisprudenziale, o aumentando o meno i termini massimi, i tempi dei processi si ridurrebbero; ancora meno esiste una statistica che ci dica che i giudizi abbreviati andavano assolutamente cancellati.

È stata fatta un'operazione di cui, a mio avviso, non vi era né l'urgenza né la necessità, adottando un decreto-legge. Essendo noi i legislatori, dovremmo quanto meno attenerci alla Costituzione, visto che poi pretendiamo dai cittadini che essi si attengano alla legge ed alle norme costituzionali. I decreti-legge vengono usati, invece, per incidere in materia di libertà personale: ormai questo è un fatto ricorrente di cui non si meraviglia più nessuno, come se disattendere la Costituzione possa essere una prassi lecita in quanto lo facciamo sempre.

Ritengo, inoltre, che questo decreto-legge complichino ulteriormente la situazione. Affidiamo ancora allo strumento formale, che dovrebbe disciplinare e regolare i processi, ciò che il diritto sostanziale ogni volta contraddice.

Non possiamo pensare che i processi siano separati successivamente alla riunione, salvo casi eccezionali. Sappiamo che i processi alla criminalità organizzata, come ho già detto nella discussione generale, sono governati da collaboratori di giustizia e spesso si basano esclusivamente su riscontri di dichiarazioni e non di fatti, prove o indagini.

Allora, o incidiamo sul diritto sostanziale, visto che questo codice accusatorio presuppone un diritto sostanziale completamente diverso, oppure ogni volta rimescoliamo un diritto formale che finisce con il creare un gioco da bari. Noi, infatti, fissiamo delle regole e sei mesi dopo le cambiamo, creando quindi una situazione di assoluta e totale incertezza sulle regole con le quali accertare una responsabilità.

In questo modo annulliamo le basi di uno Stato di diritto, che vuole che le regole attraverso le quali si svolge un processo siano chiare, ferme e alla fine siano uguali per tutti. Noi stabiliamo, invece, che alcune regole sono uguali per alcuni ed altre sono uguali per altri, in una confusione costante in cui ciascuno dipende dal tempo, dall'ora e dalle situazioni in cui si viene a trovare.

È quanto di più devastante vi possa essere sapere che lo Stato, facendo un po' il gioco delle tre carte, riesce a cambiare le carte mentre si sta giocando e la totale sfiducia che da ciò deriva non riguarda solo le istituzioni, ma il mondo nel suo complesso, poiché non si sa mai quale carta estrarrà alla fine il legislatore, con la quale annullerà tutto il gioco precedente per ricominciare inesorabilmente da capo, con danno della libertà personale dei cittadini e di coloro che, anche innocenti, sono coinvolti nei processi.

Quando facciamo riferimento a queste norme, quando adottiamo questo tipo di normativa, abbiamo in mente una, due, tre o dieci persone, ma il mondo coinvolto da queste norme è molto più vasto e in esso vi sono i colpevoli e gli innocenti, i quali vedono comunque manifestarsi a loro danno situazioni normative che non dovrebbero neppure riguardarli. Vi è questa presunzione di colpevolezza, in un

mondo così diversificato in cui vi sono processi che durano cinque anni e quattro mesi che poi si risolvono con l'assoluzione di uno e la condanna dell'altro, in una strana ed incredibile logica, o assenza di logica, di chi fa i processi.

Ciò non fa altro che recare danno a coloro che aspettano di sapere finalmente in base a quali regole saranno giudicati e non lo sapranno mai fino alla fine, quando poi magari risulteranno innocenti, dopo aver scontato numerosi anni di carcere.

Dovremmo infatti fare riferimento anche a costoro, anche se non rappresentano un'emergenza, mentre sappiamo che la metà degli imputati viene assolta. Lo ripeto, questa per noi non costituisce un'emergenza, mentre quella vera per noi è rappresentata dalla lentezza dei processi, dal mancato rispetto dei tempi delle udienze, nonostante il codice prescriva che un processo si rimanda ad un'udienza nel giorno immediatamente successivo. È questa una circostanza che credo non si sia mai verificata nella storia di questo paese dove tutti hanno una motivazione per tutto (noi abbiamo le nostre per i decreti d'urgenza, gli altri per allungare il più possibile i processi) e dove tutto appare lecito mentre in realtà è infirmato da una illegittimità, quella cioè di non rispettare il dettato costituzionale, quella di non chiamare ciascuno, a cominciare dal legislatore e dalla massima istituzione della magistratura, ad applicare i principi di responsabilità quando l'introduzione del codice penale tarda troppo creando una grave discordanza tra il codice sostanziale e quello formale.

Tutto ciò manterrà la situazione nello stato attuale, forse addirittura la peggiorerà, una situazione in cui permarranno le contraddizioni tra i principi fondamentali di civiltà di rieducazione del condannato, dettati dalla Costituzione. La decisione finirà per essere « rimangiata » fra sei mesi e noi ci ritroveremo di nuovo nella incivile situazione in cui la pena non deve rieducare nessuno ma deve servire esclusivamente da controllo sociale, di cui nessuno può disconoscere l'importanza.

Forse perché avete paura di esprimere principi di civiltà, preferite ancorarvi ai decreti d'urgenza ed è per questo che il mio voto sarà contrario, perché sono contraria ai principi che avete espresso con questo decreto-legge. All'inizio della legislatura si era detto che decreti-legge non ve ne sarebbero più stati, mentre quello di cui ci stiamo occupando di fatto vanifica gli sforzi legislativi per condurre noi stessi e l'istituto del processo verso uno Stato di diritto.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassone. Ne ha facoltà.

**MARIO TASSONE.** Signor Presidente, ho seguito la genesi di questo provvedimento con grande attenzione. Esso nasce da una situazione di emergenza, una delle tante che si registrano nel nostro paese, la scarcerazione per decorso dei termini di presunti criminali incalliti. Si tratta di un allarme sociale forte, avvertito dalla comunità nazionale, per cui il provvedimento tenta di ricomporre gli equilibri che sono venuti meno dando una risposta allo stato di disagio in cui si trova l'opinione pubblica.

Non vorrei ripetere considerazioni già espresse dai colleghi che mi hanno preceduto nella discussione, ma occorre fare una valutazione con molta pacatezza. Non mi elevo a giudice né ritengo di avere la bacchetta magica, quindi gli strumenti risolutivi per un settore così delicato ed importante per la vita nazionale, ma vorrei chiedere al Governo, oltre che a me stesso, se i provvedimenti cosiddetti di emergenza, soprattutto nel settore della giustizia, riescano a risolvere i problemi della giustizia, anche perché quello in discussione è stato, per così dire, venduto all'opinione pubblica come risolutore di una situazione insostenibile e non più accettabile.

Per alcuni versi il provvedimento in esame ha focalizzato, in fondo, un solo aspetto: è passato alla storia come il decreto-legge sui braccialetti elettronici! Così è stato, almeno in una certa opinione pubblica e nei *mass media*.

Mi pongo il seguente interrogativo: il provvedimento che stiamo per votare riuscirà a risolvere i problemi della giustizia, oppure, nel tentativo di comporre (o di contrastare) una situazione di forte lacerazione, può determinare un *vulnus* rispetto ai principi costituzionali di garanzia nel nostro paese? Oppure (il che è peggio) il provvedimento in questione può forse dimostrare che alcune situazioni possono essere risolte, mentre resta irrisolto il grande problema della gestione della giustizia. Anche la rimodulazione dei termini di custodia cautelare non risolverebbe il problema di fondo: quello di una giustizia che deve essere rapida e deve essere amministrata in termini reali, non solo sull'onda delle dichiarazioni e delle buone intenzioni, assicurando una sentenza agli imputati e comminando le condanne. Mi riferisco ad un sistema in cui l'estensione dei termini di custodia cautelare non possa essere un dato di riferimento sostanziale rispetto all'obiettivo dell'amministrazione della giustizia e delle sentenze.

Si tratta di un problema antico, che non si risolve con il provvedimento che stiamo per votare, ma che, per ironia della sorte, può esserne complicato. Tale provvedimento, infatti, complica il percorso verso il raggiungimento degli obiettivi, altera i termini delle garanzie ed i principi costituzionali: la certezza del diritto diventa labile e con la separazione dei processi (anche nella fase iniziale) si entra nella relatività della gestione della giustizia. Un'ulteriore situazione di relatività nell'amministrazione della giustizia mi sembra un dato grave e pericoloso, che dobbiamo sottolineare.

Certamente, nessuno di noi nega gli aspetti positivi del provvedimento, né voglio negare la volontà in fondo positiva che lo accompagna. Come dicevo poc'anzi, nessuno di noi pretende di avere la bacchetta magica o la ricetta per risolvere i problemi di questo comparto fondamentale per la vita del paese. Tuttavia, il provvedimento non può essere contrabbandato come risolutorio: lo ripeto,

perché ciò crea una situazione di confusione e dei ritorni che, a lungo andare, saranno negativi.

Avrei voluto mostrare un atteggiamento diverso rispetto al provvedimento che stiamo per votare. Tra l'altro, per quanto concerne la mia cultura e la mia sensibilità, sono contro i mezzi elettronici.

FABIO DI CAPUA. La palla di ferro al piede del condannato!

MARIO TASSONE. Sono contrario a strumenti che possano creare un *vulnus* alla persona e alla sua dignità. Sono contrario per principio e mi dispiace che colleghi della Commissione giustizia, che stimo profondamente, non abbiano posto in evidenza tale aspetto, che riguarda la persona umana e la sua dignità, ma che coinvolge anche il problema del controllo del territorio. Tale controllo, infatti, si deve effettuare in termini diversi, altrimenti dovremmo contrastare la criminalità con mezzi diversificati e disporre di una serie di strumenti elettronici per controllare le persone, non solo coloro che sono sottoposti alla custodia domiciliare. Ritengo che sia un dato sul quale occorre riflettere.

Sul mercato, tra l'altro, questi mezzi elettronici mancano: noi li abbiamo « venduti » all'opinione pubblica senza che questi mezzi siano sul mercato. Comunque, al di là di questo, ripeto che sono contrario per principio e mi appello ai colleghi che hanno la mia stessa sensibilità. E pensare che questo decreto è stato presentato all'opinione pubblica soltanto per tale aspetto! Ciò è incredibile e nessuno ha detto cose diverse o ha ridimensionato questo aspetto, almeno nel confronto che è stato ampiamente riportato dai *mass media* e che ha avuto grande eco.

Allora, signor Presidente, avrei voluto assumere un atteggiamento molto più duttile, ma non ritengo di poter votare a favore di questo provvedimento e neppure di potermi astenere. L'astensione, cari colleghi, è una posizione di equilibrio per alcuni versi, ma di squilibrio per altri: se si è contrari, si deve essere contrari fino

in fondo e ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Le eccessive duttilità certamente non creano chiarezza e trasparenza.

Il CDU vota contro questo provvedimento, pur valutando lo sforzo dei colleghi della Commissione giustizia, del suo presidente e del relatore. Noi votiamo contro per le interpretazioni che sono state date e soprattutto per le risposte che questo provvedimento non dà (*Applausi dei deputati del gruppo misto-CDU*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI MARINO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, i problemi della giustizia vengono ancora una volta affrontati sotto l'incalzare di situazioni di particolare emergenza, seguendo una via che, almeno per la materia di cui trattasi, è certamente anomala e comunque inadeguata. Del resto, il Comitato per la legislazione, nel trasmettere il suo parere alla Commissione giustizia, si è così espressa: «rilevato che interventi normativi a carattere emergenziale nella materia processualpenalistica non appaiono strumenti idonei a garantire il pieno conseguimento degli obiettivi di potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'amministrazione della giustizia (...)», dopo di che esprime una serie di perplessità, anche se alla fine conclude con un parere favorevole. Ciò che ho or ora letto, però, è sintomatico di come l'uso costante del decreto-legge che è stato fatto dal Governo in tutti questi anni non può assolutamente essere condiviso.

Vedete, ci troviamo ora di fronte ad una nuova modifica del codice di procedura penale, che ha più o meno dieci anni. Eppure, in questi dieci anni il nuovo codice, che è stato salutato con entusiasmo un po' da tutte le parti, che introduceva il rito accusatorio in Italia, ha subito aggressioni, modifiche e manipolazioni veramente incredibili, tant'è che noi per frenare il dilagare di alcune decisioni che, appunto, sconvolgevano il tessuto

stesso del codice, siamo stati costretti a costituzionalizzare alcuni principi.

Oggi siamo di fronte ad un nuovo decreto-legge, i cui requisiti di necessità ed urgenza a mio avviso vengono ravvisati dal Governo in maniera superficiale, includendo nelle norme del decreto alcune situazioni che nulla hanno a che vedere con la necessità e l'urgenza.

Noi abbiamo attentamente esaminato il provvedimento, in Commissione giustizia, attraverso uno studio però — mi si consenta — molto affrettato, perché bisognava agire celermente, a causa dei termini iugulatori della conversione — i famosi 60 giorni —, cosicché la Commissione si è dovuta riunire anche alle otto del mattino, con una partecipazione a volte consistente a volte no, ma comunque con una partecipazione sempre attenta dei vari commissari. La discussione è stata vivace, ma non ci sono stati scontri particolari, perché in questa Commissione mi sembra vi sia sempre un clima, pur nella contrapposizione delle varie posizioni — vi prego di consentirmi questo bisticcio di parole —, di massima compostezza nella dialettica parlamentare. Il merito di ciò deve essere riconosciuto non solo ai commissari, ma soprattutto al presidente della Commissione, che, con molta signorilità, riesce sempre ad evitare che esplodano conflitti e a riportare le eventuali contrapposizioni nell'ambito della dialettica tra le parti.

Onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad una serie di norme che incidono profondamente sul sistema processuale penale e che concernono più aspetti del nostro codice di procedura penale: vi sono infatti norme che riguardano la separazione dei processi, altre che riguardano i termini di custodia cautelare, quelle relative alla sede dei processi qualora non vi siano aule adeguate e le norme concernenti il rito abbreviato, l'ergastolo e la proroga dell'articolo 41-*bis*.

Abbiamo registrato con favore alcune norme, mentre altre hanno suscitato in noi profonde perplessità. Ferma restando, da parte nostra, la condanna al ricorso allo strumento del decreto-legge, perché le

modifiche devono essere apportate con legge in modo da consentire un'approfondita riflessione e un esame adeguato senza fretta, ma soprattutto senza essere spinti dall'emergenza ad approvare determinate norme. Vorrei sottolineare gli aspetti positivi che abbiamo rilevato in questo provvedimento.

In primo luogo, la proroga dell'articolo 41-*bis*. Come sapete, il gruppo di Alleanza nazionale ha presentato ormai da tempo una proposta di legge sulla questione — primo firmatario l'onorevole Gasparri —, nell'imminenza della scadenza al 31 dicembre 2000 dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 41-*bis* di cui si chiede la proroga. Il Governo fino a qualche settimana fa ha dormito e si è risvegliato improvvisamente emanando un decreto-legge, in quanto si era reso conto che la scadenza era imminente.

Per quanto riguarda le modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale, concernente l'esecuzione delle sentenze, va detto che qualche passo in avanti è stato fatto. Abbiamo infatti notato, attraverso l'originaria stesura di queste norme, che vi erano difficoltà che determinavano complicazioni serie e che costituivano un « inceppamento » della regolare esecuzione delle pene. Le modifiche apportate con questo provvedimento rappresentano un correttivo di un certo valore: pertanto possiamo registrare un miglioramento su questo versante.

Per quanto riguarda invece il bracciale, voglio chiarire che noi siamo favorevoli al suo utilizzo. Non sono così scandalizzato come lo è l'onorevole Tassone, anche se bisogna vedere come verrà applicata in concreto la normativa relativa. Siamo pertanto favorevoli all'uso del bracciale, ma nutriamo perplessità relativamente alle norme che ne regolano l'utilizzo.

Passo ora ad esaminare gli aspetti del provvedimento che suscitano in noi maggiori preoccupazioni. In primo luogo, la questione della redazione delle sentenze. Mi sembra si sia fatto un pasticcio straordinario, perché il magistrato che si occupa di un processo con dieci o quindici imputati può stabilire quali motivazioni debbano

essere redatte prima e quali dopo e ciò in relazione a particolari criteri. Non vorrei essere nei panni di quel magistrato che deve procedere alla redazione di una serie di sentenze a singhiozzo, prima quelle per gli imputati che stanno per essere scarcerati o condannati per i reati più gravi e poi per gli altri. Mi sembra con ciò che questo decreto-legge crei un vero e proprio pasticcio.

Per quanto riguarda la sede di celebrazione dei processi, qualcuno ha fatto riferimento all'istituto della legittima suspicione: sono due cose diverse e non devono essere confuse. In questo caso, infatti, si tratta di considerare che, qualora in una sede giudiziaria non vi sia un'aula adeguata, bisogna svolgere il processo nell'aula di un'altra sede giudiziaria. Le conseguenze di questa norma sono state evidenziate chiaramente da alcuni colleghi del gruppo di Alleanza nazionale sia in sede di discussione generale sia in sede di esame degli emendamenti.

Che dire, poi, dell'utilizzo dei termini di custodia cautelare? Cari colleghi, mi pare che vi sia qualcosa che non funzioni o comunque che rischi di creare complicazioni. Si dice infatti che i termini validi per il primo grado possano essere utilizzati nel secondo grado oppure che nel secondo grado si possa usufruire dei termini non utilizzati nel primo grado; insomma, mi pare proprio che questo sia un discorso estremamente complicato.

Si pone poi il problema del rito abbreviato e dell'ergastolo. Su questo problema Alleanza nazionale ha idee molto chiare. Voi sapete benissimo che noi siamo contrari all'abolizione dell'ergastolo. La nostra è una posizione assolutamente chiara. Non è possibile svincolare in un senso o nell'altro allorché si vuole veramente parlare di condanne che possono costituire un serio ostacolo al dilagare della criminalità. Si è detto che la pena dell'ergastolo spegne qualsiasi speranza per il condannato, e, lo seppellisce. Questa è una cosa sbagliata perché nel nostro sistema penale il terzo comma dell'articolo 176 del codice penale prevede: « Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizio-

nale quando abbia scontato almeno 26 anni di pena». Dunque non viene uccisa la speranza, perché chi è condannato all'ergastolo, se si comporta bene, se dà veramente segni di un effettivo ravvedimento, può godere della liberazione condizionale ed eventualmente di altri benefici.

Si tenga presente che oggi l'ergastolo è l'unico strumento che può servire a scoraggiare criminali incalliti a proseguire sulla strada del malaffare e delle costanti violazioni delle norme penali. Abbiamo ripetuto questi concetti perché riteniamo opportuno essere molto chiari in proposito.

**PRESIDENTE.** Onorevole Marino, ha esaurito il tempo a sua disposizione!

**GIOVANNI MARINO.** Concludo subito, signor Presidente.

Pur manifestando tali perplessità, Alleanza nazionale ritiene di non poter ostacolare l'entrata in vigore di alcune norme che hanno comunque un valore positivo. Pertanto, annuncio il voto di astensione di Alleanza nazionale, augurandomi che non si faccia più ricorso ai decreti-legge.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO BONITO.** Presidente, se si dovesse valutare in sede di giudizio di legittimità la pregevole esposizione del collega Marino, dovremmo affermare che vi è una contraddittorietà della motivazione rispetto al dispositivo. Se poi la valutazione la facessimo in relazione al tipo di opposizione che correttamente Alleanza nazionale ha espresso in Commissione e in aula, questo difetto di contraddittorietà della motivazione diventerebbe viepiù conclamato ed evidente.

Poiché però le posizioni politiche vanno valutate appieno nel loro momento conclusivo, cioè quando si preme un tasto per esprimere un « sì » o un « no », prendiamo atto con soddisfazione del voto che

esprimerà Alleanza nazionale. Non possiamo comunque fare a meno in questa sede di evidenziare una palese contraddizione nelle posizioni dell'opposizione parlamentare.

Mi pare che Forza Italia dia una valutazione assolutamente diversa del provvedimento al nostro esame; peraltro anche all'interno di Alleanza nazionale abbiamo registrato posizioni estremamente diversificate, se è vero come è vero, che una serie di emendamenti di autorevoli colleghi di Alleanza nazionale non erano condivisi da altri colleghi, altrettanto autorevoli, del medesimo gruppo, fino al punto che è venuta meno anche quella collaborazione all'interno del gruppo per la quale un collega generalmente fa propri gli emendamenti presentati dai colleghi del suo gruppo, assenti in quel momento. Non è avvenuto nemmeno questo in sede di Commissione! Voglio ricordare tutto ciò non per alimentare una polemica che, in questo momento, non avrebbe alcuna ragion d'essere, attesa anche la grande considerazione che ho per tutti i miei colleghi di Commissione, sia di maggioranza sia d'opposizione; tuttavia, il discorso mi torna utile per sottolineare la difficoltà di affrontare certi problemi e le responsabilità che abbiamo come gruppo politico di maggioranza nel dare risposte concrete alle grandi questioni che si agitano nel paese.

L'abbiamo già detto, ma giova ricordarlo ancora: il Governo si è mosso — e la maggioranza ha apprezzato le sue decisioni — all'indomani di scarcerazioni che hanno suscitato nell'opinione pubblica grandissima preoccupazione e forti perplessità. Erano stati messi in libertà delinquenti matricolati, imputati di reati gravissimi e ciò era accaduto perché erano scaduti i termini di carcerazione preventiva. So bene che questo fa parte della fisiologia del sistema, ciò non di meno una classe politica che ha la responsabilità del Governo di un grande paese, come il nostro, non può certamente far finta di nulla. A fronte di un problema di questa

rilevanza, che è così sentito nella società italiana, il Governo aveva il dovere di intervenire.

A questo proposito, ribadisco quanto è già stato detto e osservo che dal Governo sono venute proposte articolate, rispetto alle quali le opposizioni hanno assunto posizioni diversificate, tuttavia, spesso non abbiamo avuto il piacere di ricevere soluzioni alternative. Infatti, una forza di opposizione non può soltanto dire che una cosa non va bene, se il problema c'è e viene riconosciuto, ma avrebbe anche il dovere di sostenere tesi alternative, se le proposte della maggioranza e del Governo non appaiono pienamente soddisfacenti.

Sul piano di una valutazione politica generale, intendo dare una risposta cortese, come cortese è stato il rilievo, al collega Tassone che sosteneva — a mio avviso, ben a ragione — che questo provvedimento certamente non è risolutivo della grande questione giustiziale che si agita nel paese. Nessuno ha mai avuto questa pretesa e nessuno ha mai sostenuto una tesi contraria, cioè che questo decreto-legge sia lo strumento attraverso il quale risolviamo i problemi della giustizia italiana. Sarebbe troppo bello che ciò fosse anche solo astrattamente possibile, ma così non è. La questione è un'altra: a fronte di una crisi acutissima del nostro sistema giudiziario, da cinque anni stiamo cercando di dare un contributo di idee e normativo; ribadisco una tesi che ho sempre sostenuto: ritengo che in nessuna legislatura della storia repubblicana vi sia stato uno sforzo così massiccio per dare una risposta alla grande questione della giustizia nel nostro paese.

Ciò significa che, nel momento in cui in questi anni abbiamo approvato riforme rivoluzionarie di evidente natura strutturale, non avremmo potuto negare la necessità di interventi che taluno chiama di natura emergenziale e che io definisco di natura congiunturale. Era assolutamente ineludibile che, accanto allo sforzo strutturale, vi fosse di volta in volta un intervento episodico del Governo e del Parlamento per mettere a punto la macchina che stiamo costruendo. Voglio ripe-

tere la figura retorica cui spesso ho fatto ricorso: stiamo agendo su una macchina che non si può fermare — la macchina della giustizia —, che deve correre e che noi vorremmo fosse sempre più veloce; su una macchina che cammina e che non si può fermare, cambiamo le ruote, il motore, avvitiemo i bulloni e stringiamo le viti. Questa è la grande difficoltà del nostro lavoro politico che dovrebbe avere, proprio per il coraggio che dimostra, un diverso apprezzamento. Vorrei dire al collega Tassone che non si tratta di interventi risolutivi, ma necessari e — lo ripeto — congiunturali ed ineludibili.

Relativamente ai diversi punti che abbiamo già trattato in Commissione ed in sede di discussione sulle linee generali, voglio rapidamente ricordare al collega Marino che affermare la contrarietà alla separazione dei processi, nella disciplina riformulata dall'intervento novellatore del Governo, ed alla rimodulazione dei termini di custodia cautelare mi sembra un discorso un po' astratto. Vorrei che ci confrontassimo, invece, sui casi concreti. Ad esempio, di fronte alle scarcerazioni gravi ed importanti che hanno destato tanto allarme, se fosse stato possibile rimodulare i termini di carcerazione preventiva per impedirle, facendo ricorso ai termini propri del giudizio di terzo grado, ossia prendendo in prestito o accaparrandosi (anche in via definitiva) i sei mesi (o parte di essi) che la legge in astratto prevede per tale grado di giudizio, tutto ciò sarebbe stato scandaloso? Non vi sarebbe stato un largo consenso popolare? Alleanza nazionale non sarebbe stata del tutto d'accordo su una soluzione di questo tipo, se riferita a quel caso concreto?

Quando diamo una valutazione giuridica e politica delle norme astratte, cerchiamo anche di configurarci le ipotesi concrete alle quali i principi astratti devono essere applicati.

Anche per quanto riguarda le norme sulla separazione dei processi, sulle quali, caro Marino, hai espresso le riserve del tuo gruppo, ti sembrerebbe così scandaloso e grave che nell'ambito di un maxi-